

Consiglio di Stato, Sezione IV 18/05/1998 n. 832

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Il regime transitorio di esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., come introdotto dall'articolo 7 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216), riguarda tutti gli appalti, indipendentemente dal numero delle offerte valide.